

Prot. INT. 118/12 DD 3/1/12
SCRITTURA PRIVATA 3

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Provincia di Trento

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA.

Tra la **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne A.C. n° 50 del 28.11.2011, esecutiva a' sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CAPRIANA** con sede in Capriana Piazza Roma n. 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 22 del 18.11.2011 esecutiva a' sensi di legge;

2. **CARANO** con sede in Carano via Giovanelli 38, C.F. 00148580228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 25 del 29.11.2011 esecutiva a' sensi di legge;

3. **CASTELLO MOLINA DI FIEMME**, con sede in Castello di Fiemme via Roma n° 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 43 del 29.11.2011 esecutiva a' sensi di legge,

4. **CAVALESE** con sede in Cavalese via S.Sebastiano, 7, C.F. 00270680226 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 55 del 16.11.2011 esecutiva a' sensi di legge;

5. **DAIANO** con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 28 del 28.11.2011 esecutiva a' sensi di legge;

6. **PANCHIA'** con sede in Panchià piazza Chiesa, 1, C.F. 82000870228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 24 del 29.11.2011 esecutiva a' sensi di legge;

7. **PREDAZZO** con sede in Predazzo piazza S.S. Filippo e Giacomo, 3, C.F. 00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 48 del 14.11.2011 esecutiva a' sensi di legge;

8. **TESERO** con sede in Tesero via IV Novembre, 29, C.F. 00303060222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 38 del 30.11.2011 esecutiva a sensi di legge;

9. **VALFLORIANA** con sede in Valfloriana frazione Casatta, C.F. 91001540227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 25 del 18.10.2011 esecutiva a' sensi di legge;

10. **VARENA** con sede in Varena via Mercato 16, C.F. 00149160228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 38 del 04.11.2011 esecutiva a sensi di legge;

11. **ZIANO DI FIEMME**, con sede in Ziano P.zza Italia 7 – Ziano, C.F. 0015970222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° ____ del ____ .12.2011, esecutiva a' sensi di legge

Premesso che lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i Consigli Comunali di Fiemme, ha previsto all'art. 7 (trasferimento volontario) commi 4 e 5 che:

4. In sede di costituzione della Comunità, i **Comuni affidano volontariamente** alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie:

- competenze dei Comuni in materia di servizi educativi della prima infanzia;
- servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale;
- espropriazioni per opere ed interventi di interesse comunale;

5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività affidate ai sensi del comma 4, la Comunità stabilisce, previa intesa con i Comuni interessati, le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.

Dato atto che a seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, è quindi ora possibile dare attuazione alla decisione statutaria di cui al comma 4, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di **servizi educativi della prima infanzia**, che sono disciplinati dalla L.P. 12.3.2002 n. 4 e s.m. e che comprendono attualmente nei Comuni di Fiemme il servizio di nido d'infanzia, peraltro già gestito dalla Comunità per conto dei Comuni sulla base di atto convenzionale e il nido

familiare-servizio Tagesmutter.

Viste le disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ;

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni della valle di Fiemme e la Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 commi 4 e 5 dello Statuto della Comunità.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di servizi educativi della prima infanzia, disciplinati dalla L. P. 12.03.2002, n. 4 e s.m. e relativi atti attuativi, che comprendono attualmente nei Comuni di Fiemme il servizio di nido d'infanzia, peraltro già gestito dalla Comunità per conto dei Comuni sulla base di atto convenzionale e il nido familiare-servizio Tagesmutter.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo delle funzioni trasferite, comprensive di tutti gli aspetti regolamentari, attuativi, gestionali, tariffari e contabili, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI -

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla

riscossione diretta degli eventuali contributi e/c finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche.

I Comuni di Fiemme si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, ciascuno nella quota risultante a suo carico, al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali entrate specifiche.

ART. 5 - NORME SPECIFICHE PER SERVIZIO NIDO DI FIEMME -

L'assegnazione dei posti a disposizione dovrà avvenire sulla base di unica graduatoria di valle, garantendo ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce. Le amministrazioni firmatarie si impegnano a tenere monitorato l'utilizzo del servizio impegnandosi altresì, nel caso in cui le richieste di ammissione siano eccedenti il numero dei posti disponibili con stabile penalizzazione di qualche Comune, a ridefinire un nuovo accordo che tenga conto anche della necessità di garantire l'utilizzo del servizio a tutti i Comuni di Fiemme, in proporzione alla popolazione.

Nel caso di disponibilità di posti, potranno essere accolti bambini provenienti da altri Comuni, previa apposita convenzione con gli stessi e, occasionalmente, bambini non residenti, senza convenzione, ma con intera spesa a carico della famiglia richiedente.

ART. 6 - COSTI DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI FIEMME-

I costi del servizio si dividono in:

a) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese di organizzazione amministrativa e finanziaria sostenute dalla Comunità e quelle necessarie per il funzionamento della struttura (es. riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori).

b) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si

rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione delle strutture (es. tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni).

c) Spese di gestione: si considerano tali il corrispettivo dovuto al soggetto gestore per la gestione del servizio.

d) Spese straordinarie: si considerano tali le spese di investimento, gli interventi di manutenzione straordinaria e l'acquisto di ulteriori arredi, necessari per il buon funzionamento del servizio.

I costi di cui sopra, per la parte non posta a carico del soggetto gestore, sono sostenuti dalla Comunità sia direttamente che a/m di soggetti delegati e/o incaricati.

Gli anzidetti costi, al netto delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie, vengono ripartiti tra i Comuni come segue:

1. le spese di funzionamento, le spese di manutenzione ordinaria e le spese di gestione saranno ripartite fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti, residenti in tali Comuni;
2. le spese straordinarie saranno ripartite tra tutti i Comuni convenzionati, in base agli abitanti residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
3. i costi relativi alla mancata copertura dei posti di nido d'infanzia minimi garantiti al soggetto gestore, faranno carico a tutti i Comuni convenzionati, in base agli abitanti residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

La Comunità comunicherà tempestivamente ai Comuni interessati l'avvenuta ammissione di utenti residenti nel rispettivo Comune.

ART. 7 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI -

Relativamente al servizio di Nido di Fiemme, la Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 8, il programma annuale di attività e il relativo preventivo di spesa, indicando le quote presunte a carico dei singoli comuni in base ai criteri

di riparto di cui alla presente convenzione.

Ogni mese la Comunità comunicherà ai Comuni la quota di costo maturata, anche in base ai rispettivi iscritti, che i Comuni dovranno versare alla Comunità entro 30 gg. dalla richiesta. Il saldo del servizio, comprensivo di eventuale conguaglio, dovrà essere versato/rimborsato entro 30 giorni dalla trasmissione ai Comuni della relazione consuntiva annuale sull'andamento del servizio nido d'infanzia.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio delle funzioni trasferite con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci, organo previsto dalla L.P. n.3/2006, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente della Giunta della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità ed i Comuni sono tenuti, a rispettiva richiesta, a fornire ogni notizia ed informazione di cui sono in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

ART. 9 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto dal 01.01.2012, subordinatamente ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione, e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 10 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 8. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 11 - DURATA -

La presente convenzione è a tempo indeterminato, essendo la sua durata legata al perdurare dell'esistenza della norma Statutaria che ha disposto il trasferimento dell'esercizio della competenza, fatta salva l'entrata in vigore di norme di legge che dispongano diversamente sulla competenza in oggetto.

Art. 12 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

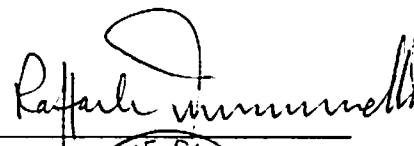
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 13 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme





Il Sindaco del Comune di Capriana





Il Sindaco del Comune di Carano



Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme

Andrea Baretto



Il Sindaco del Comune di Cavalese

Stefano

Il Sindaco del Comune di Daiano

Stefano



Il Sindaco del Comune di Panchià

Dario

Il Sindaco del Comune di Predazzo

Rossini



Il Sindaco del Comune di Tesero

Marco Zaner



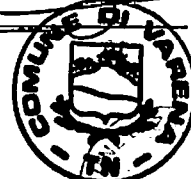
Il Sindaco del Comune di Valfloriana

Stefano



Il Sindaco del Comune di Varena

Stefano



Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme

Vallh

